

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 07/12/1996 n. 10920

legge 109/94 Articoli 26, 31bis - Codici 25.4, 31/bis.2.1

In tema di appalto di opera pubblica, a norma degli artt. 26 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e 54 e 64 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, l'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro efficacia, essendo indispensabile, a questo fine, anche la loro conferma all'atto della sottoscrizione sul conto finale.